

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 3 | Transfer pricing – il nuovo decreto ministeriale
- 4 | Zone colpite dal terremoto – ulteriore proroga degli adempimenti fiscali
- 5 | Impianti calcistici – disposizioni attuative del credito d'imposta per l'ammodernamento

Prassi

- 6 | Iper ammortamento – chiarimenti su individuazione dei beni agevolabili e requisito dell'interconnessione
- 6 | Interpello - Ripartizione delle competenze per le istanze di interpello e di consulenza giuridica
- 7 | Transfer Pricing con rettifica in diminuzione del reddito, pronta la nuova procedura
- 7 | Cessioni di benzina o di gasolio: memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
- 7 | Detrazione spettante per interventi di efficienza energetica: cessione del credito
- 8 | Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo – Problematiche applicative in presenza di operazioni straordinarie
- 8 | Consolidato fiscale - Riorganizzazione societaria e accesso al regime della tassazione di gruppo
- 8 | Consultazione pubblica - Pacchetto di proposte della Commissione per la tassazione dell'economia digitale

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 9 | Emissione in modalità elettronica per le fatture tax free shopping

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 9 | Modelli

L'Agenzia delle entrate informa

- 10 | Software
- 10 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

11 12	Consiglio nazionale notariato	✓ Società per la gestione delle farmacie private
	Associazione revisori contabili	✓ Distribuzione di acconti sui dividendi – il parere del revisore
	Consiglio notarile di Milano	✓ Enti del terzo settore – denominazione sociale ✓ Enti del terzo settore – esenzione da obblighi per alcuni ETS
	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate ✓ Fiscalità nell'economia digitale - scenari possibili
	Assonime	✓ Partecipazioni qualificate - tassazione dei redditi finanziari

Ordinary Assist

NORMATIVA

Transfer pricing – il nuovo decreto ministeriale

Pubblicato il decreto ministeriale contenente le linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 110, co. 7, del Tuir in materia di prezzi di trasferimento (c.d. *transfer pricing*) tra imprese associate, in seguito alla modifica apportata dall'art. 59, co. 1, del D.L. n. 50/2017, secondo cui le operazioni transfrontaliere tra imprese associate devono essere valorizzate secondo il **principio della libera concorrenza**.

*Ministero dell'economia e delle finanze, decreto
14/5/18
(G.U. n.118 del 23/5/18)*

Ridefinito il concetto di controllo ai fini del TP – la disciplina del TP si applica alle imprese associate. Sono **imprese associate** l'impresa residente nel territorio dello Stato e le società non residenti allorché:

1. una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell'altra, o;
2. lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese.

A tal fine si intende per partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale:

- a) la partecipazione per oltre il 50% nel capitale, nei diritti di voto, o negli utili di un'altra impresa, oppure;
- b) l'influenza dominante sulla gestione di un'altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali.

Presupposti di applicazione – il TP si applica in presenza di “**operazioni controllate**”. È tale qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria intercorrente tra imprese associate, accuratamente delineata sulla base dei termini contrattuali, ovvero dell'effettivo comportamento tenuto dalle parti se divergente dai termini contrattuali o in assenza degli stessi. Per contro, un'operazione non controllata è qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria tra imprese indipendenti.

Comparabilità delle operazioni - un'operazione non controllata si considera comparabile ad un'operazione controllata quando:

1. non sussistono differenze significative tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato;
2. in presenza di differenze, sia possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità, così da eliminare o ridurre in modo significativo gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione.

Determinazione dei prezzi di trasferimento - La valorizzazione di un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza è determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso, che deve essere selezionato tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso;
- b) adeguatezza del metodo in considerazione delle caratteristiche economicamente rilevanti dell'operazione controllata;
- c) disponibilità di informazioni affidabili;
- d) grado di comparabilità tra l'operazione controllata e l'operazione non controllata.

I metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al principio di libera concorrenza sono:

- e) **metodo del confronto di prezzo**;
- f) metodo del prezzo di rivendita;
- g) metodo del costo maggiorato;
- h) metodo del margine netto della transazione;
- i) metodo transazionale di ripartizione degli utili.

A parità di grado di affidabilità:

- il metodo del confronto di prezzo è da preferire;
- un metodo descritto dalle lettere da a) a c), è preferibile a un metodo descritto dalle lettere d) ed e).

È possibile applicare un **metodo diverso** da quelli proposti qualora si dimostri che nessuno di tali metodi può essere applicato in modo affidabile per valorizzare un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza.

Ordinary Assist

concorrenza e che tale diverso metodo produce un risultato coerente con quello che otterrebbero imprese indipendenti nel realizzare operazioni non controllate comparabili.

Qualora un'impresa abbia utilizzato un metodo che rispetta le disposizioni illustrate, la verifica da parte dell'amministrazione finanziaria si deve basare sul metodo applicato dall'impresa.

Aggregazione delle operazioni - il principio di libera concorrenza è applicato operazione per operazione. Tuttavia se 2 o più **operazioni** controllate risultano tra loro **strettamente legate**, o formano un complesso unitario, tale da non poter essere valutate separatamente in maniera affidabile, tali operazioni devono essere aggregate in maniera unitaria ai fini dell'analisi di comparabilità.

Intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza - è conforme al principio di libera concorrenza l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato - prezzo, rapporto tra margine di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso (inclusi i costi, i ricavi delle vendite e le attività), nonché la percentuale di ripartizione di utili o perdite - in applicazione del metodo più appropriato, se gli stessi siano riferibili ad operazioni non controllate, ognuna delle quali risulti comparabile all'operazione controllata.

Se l'indicatore finanziario di un'operazione controllata non rientra nell'intervallo di libera concorrenza, l'amministrazione finanziaria effettua una rettifica al fine di riportare l'indicatore all'interno dell'intervallo. L'impresa associata può presentare elementi che attestino che l'operazione controllata soddisfa il principio di libera concorrenza; l'amministrazione finanziaria può non tenere conto di tali elementi adducendo idonea motivazione.

Servizi c.d. a basso valore aggiunto – per la determinazione dei prezzi di trasferimento dei servizi a basso valore aggiunto il contribuente può scegliere un approccio semplificato in base al quale la valorizzazione del servizio è determinata aggregando la totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso, aggiungendo un **margine di profitto pari al 5%** dei suddetti costi. Sono considerati servizi a basso valore aggiunto quei servizi che:

- hanno natura di supporto;
- non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale;
- non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi;
- non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio né generano in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio.

Documentazione - un **provvedimento del direttore dell'Agenzia** delle entrate aggiornerà le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento.

Ai fini della **idoneità della documentazione** e della sanzionabilità delle omissioni nella sua predisposizione è stato chiarito che:

- l'idoneità della documentazione prescinde dalle valutazioni di merito dell'Agenzia sul metodo di determinazione dei prezzi utilizzato. La documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria;
- la presenza nella documentazione di omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo non comporta, in ogni caso, l'inidoneità della stessa.

Zone colpite dal terremoto – ulteriore proroga degli adempimenti fiscali

Prevista una **ulteriore proroga** e sospensione dei termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché della sospensione del pagamento canone RAI per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

*Art. 1, D.L. n. 55 del
29/5/18 (G.U. n. 123 del
29/5/18)*

Versamento dei tributi sospesi - i contribuenti, diversi dai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole, che hanno beneficiato della sospensione degli adempimenti tributari prevista

Ordinary Assist

per tali territori, potranno **riprendere a versare i tributi sospesi** senza applicazione di interessi e sanzioni entro il **16/1/19** (invece del 31/5/18) o, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 (invece di 24) rate mensili di pari importo, dal 16/1/19.

Versamento dei contributi - i **contributi previdenziali ed assistenziali** sono dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 (invece di 24) rate mensili di pari importo, **dal 31/1/19** (invece del maggio 2018).

Cartelle di pagamento - riprendono a decorrere **dall'1/1/19** (invece dell'1/6/18):

- i termini per la **notifica delle cartelle di pagamento** e per la riscossione delle somme risultanti dagli **avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate** e dagli **avvisi di addebito** dell'Inps;
- le **attività esecutive** da parte degli agenti della riscossione;
- i termini di prescrizione e decadenza delle attività degli enti creditori.

Canone RAI - il pagamento del **canone di abbonamento alla televisione** è sospeso fino al **31/12/20**.

Utenze - prorogata all'1/1/19 (invece che al 31/5/18) la sospensione dei pagamenti delle **fatture relative alle utenze domestiche** per coloro che hanno dichiarato l'inagibilità del fabbricato, dall'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

Impianti calcistici – le disposizioni attuative del credito d'imposta per l'ammodernamento

Individuate le disposizioni applicative necessarie all'attuazione del credito d'imposta, finalizzato a incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, di cui all'art. 1, co. 352, lett. a), della legge 205/2017.

*Decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri 28/3/18
(G.U. n.122 del 28/5/18)*

Soggetti beneficiari - il beneficio è riconosciuto a tutte le società e le associazioni sportive appartenenti alla Lega nazionale professionisti B, alla Lega calcio professionistico e alla Lega nazionale dilettanti, comprese tra queste ultime quelle che partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, che hanno beneficiato della mutualità di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 9/2008.

Requisiti per ottenere l'agevolazione - l'ammodernamento dell'impianto calcistico - terreno di gioco e tutte le volumetrie e le strutture a esso strettamente connesse e funzionali - deve:

- consistere in una **ristrutturazione edilizia** come definita dall'art. 3, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001;
- avere a oggetto gli **impianti calcistici di proprietà** del soggetto interessato, ovvero quelli di cui fa uso in **regime di concessione amministrativa**;
- essere realizzato entro il terzo periodo d'imposta successivo all'attribuzione delle risorse di cui all'art. 22 del D.lgs n. 9/2008.

Sono considerate eleggibili al **credito d'imposta** le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia degli impianti **nella seguente misura**:

- pari al 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati con le risorse ricevute da ciascuna società di calcio interessata a titolo di mutualità della Lega di Serie A di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 9/2008;
- nel limite massimo di 25.000 euro all'anno per ciascun soggetto beneficiario;
- entro i limiti consentiti dal regolamento relativo agli aiuti de minimis.

Utilizzo del credito d'imposta - il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Ordinary Assist

PRASSI

Iper ammortamento – chiarimenti su individuazione dei beni agevolabili e requisito dell'interconnessione Forniti chiarimenti sull'agevolazione del cd. iperammortamento, introdotta dall'art.1, co. 9, 10 e 11 della legge n. 232/2016 per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (possibilità di fruire della maggiorazione del 150% delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili).	<i>Ministero dello sviluppo economico, circolare 23/5/18, n. 177355</i>
I chiarimenti hanno riguardato la portata dei requisiti obbligatori dell'interconnessione e dell'integrazione automatizzata, e sull'applicazione dell'agevolazione a tipologie di beni strumentali materiali non specificati negli esempi illustrati nei precedenti documenti di prassi: • guida automatica e semiautomatica richiesta per taluni beni ricompresi nella voce "macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione..."; • distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande; • silos dotati di attrezzatura sensoristica; • macchine di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di dispositivi medici impiegate nel settore sanitario; • "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni"; • impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi; • attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria del bene agevolabile; • impianti di trattamento per la depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue; • "sistemi di additivazione di sostanze pericolose" impiegati al fine di evitare il contatto diretto del lavoratore con dette sostanze. Sono stati, inoltre, forniti chiarimenti in materia di "interconnessione" e "integrazione automatizzata". In particolare, con riferimento ai distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande è stato affermato che, pur potendo essere potenzialmente classificabili a seconda dei casi anche in altre voci dell'allegato A, sono assimilabili, agli effetti della disciplina dell'iper ammortamento, ai "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" e, quindi, ricondotti al punto 12 del primo gruppo dell'allegato A. Come tali, possono rientrare, al ricorrere dei requisiti previsti, nell'agevolazione. I chiarimenti rilevano anche per gli investimenti effettuati nel corso del primo periodo d'imposta di applicazione della disciplina agevolativa (2017 per la generalità delle imprese).	
Interpello - Ripartizione delle competenze per le istanze di interpello e di consulenza giuridica In considerazione del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia delle entrate è stato previsto che resta assegnata alla Direzione Centrale Coordinamento Normativo: • la competenza ai fini della istruttoria e della firma per gli interpelli di maggiore rilevanza, relativi a norme entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell'istanza, comprese quelle modificative di istituti già esistenti; • la competenza per la trattazione delle istanze di consulenza giuridica che abbiano ad oggetto normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell'istanza presentate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, e dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e presentate da Associazioni sindacali e di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico; Resta ferma la competenza delle Direzioni Regionali per la ricezione e trattazione delle istanze di consulenza giuridica e la competenza generale della Divisione contribuenti per	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 109929 del 31/5/18</i>

Ordinary Assist

tutte le istanze di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle espressamente assegnate alla DCCN.	
Transfer Pricing con rettifica in diminuzione del reddito, pronta la nuova procedura Sono stati definiti termini e modalità per la presentazione delle istanze con cui le imprese residenti, appartenenti a un gruppo multinazionale, potranno ottenere dall'Agenzia il riconoscimento di una variazione in diminuzione della base imponibile a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato estero.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 108954 del 30/5/18
Per accedere alla procedura le imprese devono indirizzare apposita istanza all'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle entrate nella quale deve essere indicato, tra gli altri elementi, lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l'attivazione. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza con l'emissione di un atto motivato dell'Ufficio di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito. Il contribuente resta, comunque, nei termini per attivare lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali indicato nell'istanza. Resta salva la facoltà per il contribuente di attivare direttamente la procedura per la risoluzione delle controversie prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.	
Cessioni di benzina o di gasolio: memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni di cui al punto sono obbligatorie a partire dall'1/7/18 per le operazioni di cessione di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore effettuate da i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasoli o ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. Sono state definite le modalità tecniche ed operative per l'utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 106701 del 28/05/2018
Accreditamento - per la trasmissione dei dati, da parte dei soggetti obbligati o di loro delegati, l'accreditamento deve essere effettuato mediante i sistemi nazionali di identità digitale. Successive istruzioni - saranno definiti i termini di avvio graduale dell'obbligo per le ulteriori tipologie di soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di carburanti.	
Detrazione spettante per interventi di efficienza energetica: cessione del credito Sono stati forniti chiarimenti in merito all'ambito applicativo della cessione del credito d'imposta per interventi di efficienza energetica anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 27/12/17, n. 205. La possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.	Agenzia delle entrate, circolare n. 11 del 18/5/18
Sono soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito : • i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili; • gli altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano	

Ordinary Assist

attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti); • banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area. Sono esclusi dall'ambito dei cessionari non solo gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, ai quali l'ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica, ma anche tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie , i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull'indebitamento netto e sul debito pubblico per l'importo del credito ceduto (sono esclusi, ad esempio, anche i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione di cui alla legge 30/4/99, n. 130). Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti che abbiano effettuato in data antecedente cessioni del credito ulteriori rispetto a quelle consentite ovvero abbiano provveduto ad effettuare cessioni anche nei confronti di altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.	
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo –operazioni straordinarie In risposta a richieste di chiarimenti sulla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotta dall'articolo 3 del D.L. 23/12/13, n. 145, a integrazione dei precedenti documenti di prassi, sono state date indicazioni su problematiche applicative nei casi in cui i soggetti beneficiari siano interessati da operazioni di riorganizzazione aziendale, come fusioni, scissioni e conferimenti di azienda o rami aziendali (c.d. operazioni straordinarie), che possono essere intervenute anche nel corso del triennio rilevante per il calcolo.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 10 del 16/5/18</i>
Consolidato fiscale - riorganizzazione societaria e accesso al regime della tassazione di gruppo È stato chiarito, in risposta a una istanza di interpello, che, nel presupposto che le società del Gruppo pongano in essere una delibera di modifica da parte della S.r.l. della data di chiusura del suo esercizio sociale, anticipandola al 31/12/17, e l'acquisizione, entro il 31/12/17, del controllo rilevante delle S.p.A. da parte della Holding, deve essere esclusa l'abusività della riorganizzazione del Gruppo ai fini dell'accesso al consolidato fiscale, sia con effetto dal periodo d'imposta 1/7/17 – 31/12/17, per quanto concerne la S.r.l., sia con effetto dal periodo d'imposta 1/1/18 – 31/12/18, per quanto riguarda le altre società del Gruppo.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 40 del 17/05/18</i>
Consultazione pubblica - Pacchetto di proposte della Commissione per la tassazione dell'economia digitale Il 21/3/18 la Commissione Europea ha pubblicato una nuova Comunicazione intitolata "È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l'economia digitale" nella quale vengono illustrate le proposte del pacchetto per la tassazione equa dell'economia digitale, composte da due direttive e da una raccomandazione. Il Dipartimento delle Finanze, ha lanciato una Consultazione pubblica aperta a tutti gli interessati, che si concluderà il 22/6/18.	<i>MEF, Dipartimento delle Finanze, sul sito internet il 24/5/18</i>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI			
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ			
Emissione in modalità elettronica per le fatture tax free shopping L'art. 1, co. 1088, della Legge 27/12/17, n. 205 ("legge di Bilancio 2018") ha fissato dall'1/9/18 la decorrenza dell'obbligo di emissione in modalità elettronica delle fatture per il tax free shopping. Sono state fornite le istruzioni operative per l'utilizzo di OTELLO 2.0 e per la gestione del periodo transitorio (fatture tax free emesse fino al 31 agosto in modalità cartacea).			Agenzia delle dogane, determinazione n. 54088 e nota n. 54505 del 22/5/18
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI			
MODELLI			
Modificazioni dei modelli di dichiarazione Redditi 2018		Approvate alcune modifiche dei modelli di dichiarazione Redditi 2018-PF Fascicolo 3, Redditi 2018-ENC, Redditi 2018-SC, Redditi 2018-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2018, Irap 2018, nonché delle relative istruzioni approvati con separati provvedimenti del 30/1/18. Inoltre, con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli Redditi 2018-ENC, Redditi 2018-SC, Redditi 2018-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2018 e Irap 2018, approvate con separati provvedimenti del 15/2/18.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 101781 del 21/5/18

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
Software Disponibili: • software di compilazione e software di controllo (versione 1.0.0) Scelte dell'8, 5 e 2 per mille dell'Irpef 2018 (versione 1.0.0). Disponibili i seguenti aggiornamenti: • software di controllo Redditi Persone Fisiche 2018 (versione 1.0.2 del 30/05/2018); • software di compilazione Redditi Persone fisiche 2018 (versione 1.0.1 del 30/05/2018); • software di controllo Modello 730/2018 (versione 1.0.1).	<i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 16/5 al 31/5</i>
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili: • guida "Gli incentivi fiscali per l'attrazione di capitale umano in Italia" - versione in lingua tedesca; • elenchi definitivi 5 per mille 2018.	

Ordinary Assist

DOTTRINA

Società per la gestione delle farmacie private: Consiglio nazionale notariato Analizzate le disposizioni di cui all'art. 1, co. 157 e ss. della legge n. 124/2017 che ha riformato la disciplina delle società titolari dell'esercizio di farmacie. In particolare, sono stati esaminati i tipi societari di riferimento, le possibilità di ampliamento dell'oggetto sociale, il regime delle incompatibilità, il limite al numero di farmacie detenute dal medesimo soggetto, il regime di circolazione delle partecipazioni sociali, il conferimento di farmacia. Queste le conclusioni dei notai: a) la società deve avere per oggetto esclusivo la gestione di farmacie (con alcune precisazioni); b) il capitale della società può essere posseduto da persone fisiche o giuridiche, (con alcune limitazioni stabilite dalle incompatibilità); c) la direzione deve essere affidata ad un farmacista, anche se non socio; d) la società non può controllare - direttamente o indirettamente - più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione, o provincia autonoma; e) non esiste un collegamento tra la sede della società e la ubicazione delle farmacie. Agli atti soggetti all'imposta di registro delle società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 124/2017, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta di registro si applica in misura fissa.	<u>CNN, Studio n.75.2018</u>
Distribuzione di acconti sui dividendi – il parere del revisore: Associazione revisori contabili Pubblicato un documento con cui i revisori hanno aggiornato le linee guida per la predisposizione del parere richiesto alla società di revisione ai sensi dell'art. 2433-bis, co. 5, del codice civile nel caso di distribuzione di acconti sui dividendi.	<u>Assirevi, documento di ricerca n. 219</u>
Enti del terzo settore – denominazione sociale: Consiglio notarile di Milano Pubblicata una massima dei notai di Milano sulla indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione degli enti di cui al D.lgs. n.117/2017 in attesa dell'istituzione del relativo registro. Di seguito la massima. <i>"Prima dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e sul presupposto dell'iscrizione allo stesso, gli enti che vogliono assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 possono, in sede costitutiva o deliberativa, inserire nella propria denominazione l'indicazione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS", fermo restando che l'utilizzo di tali locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore."</i>	<u>CNM, massima n. 1.2018</u>
Enti del terzo settore – esenzione da obblighi per alcuni ETS: Consiglio notarile di Milano Pubblicata una massima dei notai di Milano sulla esenzione, per alcuni enti del terzo settore, dagli obblighi contenuti nell'art. 12 D.lgs. 117/2017 di inserimento nella denominazione dell'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS". Di seguito la massima. <i>"Gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4, comma 3°, CdTS, le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali e le cooperative sociali non sono obbligate a inserire nella propria denominazione le locuzioni previste dall'art. 12 CdTS. Resta peraltro ferma per gli enti sopra citati - nel rispetto delle specifiche previsioni vigenti per ciascun tipo - la</i>	<u>CNM, massima n. 2.2018</u>

Ordinary Assist

<i>facoltà di includere nel proprio nome l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".</i>	
Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate: Fondazione nazionale commercialisti Illustrate le disposizioni che hanno introdotto le Zone Economiche Speciali (ZES) e le cosiddette "Zone Logistiche Semplificate" localizzate nel Centro Nord. Il documento dei commercialisti fornisce una panoramica delle misure previste e offre suggerimenti a carattere valutativo sui rischi di implementazione di tali misure, nonché accorgimenti per renderle efficaci e per raggiungere l'impatto economico e sociale previsto.	<i>FNC, documento del 30/5/18</i>
Fiscalità nell'economia digitale - scenari possibili: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicato uno studio, relativo ai possibili sviluppi della tassazione dell'economia digitale, con riferimento alla tassazione di operazioni che presentano quei particolari aspetti di innovazione che non si esauriscono col mero trasferimento in un contesto telematico delle operazioni tradizionali.	<i>FNC, documento del 28/5/18</i>
Società tra professionisti – maggioranza dei 2/3: Consiglio nazionale commercialisti I commercialisti hanno affermato che nelle società tra professionisti di cui all'art. 10 della legge n. 183/2010, ai fini della iscrizione nell'elenco speciale delle società tra professionisti, il requisito dei 2/3 deve essere riscontrato contemporaneamente: • per teste; • per quote di partecipazione al capitale; • per i voti in assemblea. Il chiarimento si pone in contrasto con quanto, invece, affermato dal Consiglio nazionale del notariato nella massima Q.A.10. I notai nel 2013 avevano, infatti, affermato la legittimità della detenzione da parte dei soci non professionisti di azioni prive del diritto di voto che superino il terzo del capitale sociale. In particolare, era stato chiarito che la legge n. 183/2011 prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non anche che questi debbano detenere la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale prescindendo dai diritti di voto. I notai reputano pertanto legittimo che i soci non professionisti detengano azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore al terzo del capitale sociale. E' anche possibile che i soci non professionisti detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai 2/3 delle azioni aventi diritto al voto.	<i>CNDCEC PO del 30/4/18</i>
Partecipazioni qualificate - tassazione dei redditi finanziari: Assonime Illustrate le novità introdotte dall'art. 1, co. 99-1006, della legge n. 205/2017 in relazione alla disciplina fiscale dei redditi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni "qualificate" conseguiti dalle persone fisiche, che hanno uniformato il trattamento fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi conseguiti dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, rendendo irrilevante la natura qualificata o meno di tali partecipazioni.	<i>Assonime, circolare n. 11 del 17/5/18</i>
In particolare la legge di bilancio ha previsto che la ritenuta d'imposta del 26% che ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 le società di capitali e gli enti commerciali devono operare con obbligo di rivalsa sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti deve applicarsi non solo alle partecipazioni non qualificate ma anche alle partecipazioni qualificate, non relative all'impresa. Con l'introduzione dell'imposizione sostitutiva era stata di conseguenza stabilita la completa esclusione degli utili dalla base imponibile delle persone fisiche. Con una modifica all'articolo 47 del Tuir è stata soppressa la	

Ordinary Assist

disposizione in base alla quale gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti commerciali, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente a una percentuale (49,72% poi aumentata al 58,14%) del loro ammontare.

Gli esperti dell'Assonime hanno chiarito 2 punti della modifica normativa sui quali sono sorti dei dubbi applicativi.

Impatto delle disposizioni sugli utili da partecipazioni qualificate incassati dalle società semplici – posto che prima della modifica dell'art. 47 del Tuir i dividendi percepiti dalle **società semplici** concorrevano alla formazione dell'imponibile nella misura (da ultimo) del 58,14%, l'abrogazione della disposizione ha ingenerato dubbi su quale sia allo stato attuale la tassazione di tali dividendi. Al riguardo, secondo gli esperti dell'Assonime, è da preferire la tesi secondo cui gli utili percepiti da società semplici, derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, **concorrono a formare l'imponibile per l'intero ammontare**, posto che ad essi si applica il disposto dell'art. 45 del Tuir secondo cui costituiscono reddito di capitale gli utili percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione.

Decorrenza delle disposizioni - Le disposizioni si applicano agli utili percepiti a partire dal 1/1/18. Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/17, deliberate dal 1/1/18 al 31/12/22, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26/5/17 (che prevede una percentuale di concorso dei redditi da partecipazioni qualificate al reddito complessivo del 58,14% dal 1/1/17). È sorto il dubbio su quale fosse la disciplina applicabile a **distribuzioni di utili (prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/17) effettuate dall'1/1/18 e deliberate entro il 31/12/17**. Sul punto l'Assonime ha chiarito che la disciplina transitoria (ossia il vecchio regime con percentuale di concorso dei redditi da partecipazioni qualificate al reddito complessivo del 58,14%) si applica anche a queste fattispecie.